REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 546/83, che stabilisce le norme relative a una distillazione di vino da tavola a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e modifica la riduzione dei quantitativi di vino da tavola che figurano nelle dichiarazioni e nei contratti sottoscritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che dalla situazione del mercato risulta che il volume di vino da distillare fissato dal regolamento (CEE) n. 546/83 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2038/83 (5), è insufficiente per ottenere il risanamento del mercato, malgrado l'aumento previsto dal regolamento (CEE) n. 1001/83 della Commissione (6); che è pertanto necessario aumentare tale volume sino al limite massimo di 5 milioni di ettolitri previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri risulta che il quantitativo totale del vino da tavola che figura nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna agli organismi di intervento supera tuttavia dell'11 % circa il quantitativo massimo che può formare oggetto della distillazione; che, stando così le cose, è opportuno lasciar sussistere il meccanismo di riduzione di tali quantitativi previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 546/83, pur portando all'11 % la percentuale inizialmente prevista per la riduzione applicabile a ciascun contratto ed a ciascuna dichiarazione; che, al fine di semplificare la gestione della misura, occorre tener conto, nel calcolo delle tolleranze, del caso dei produttori che hanno già consegnato alla distillazione il quantitativo totale di vino da tavola determinato in conformità del regolamento (CEE) n. 1001/83;

considerando che il comitato di gestione per il vino non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 546/83, i termini « 4 300 000 ettolitri » sono sostituiti dai termini « 5 000 000 di ettolitri ».

Articolo 2

1. Il quantitativo di vino da tavola da consegnare alla distillazione previsto dal regolamento (CEE) n. 546/83 è uguale, per ciascun produttore, al quantitativo di vino da tavola che figura nel contratto di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o all'articolo 15, paragrafo 1, o nella dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, diminuito dell'11 %.

2. Le tolleranze previste all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 546/83 sono calcolate:

— per quanto concerne la tolleranza di 10 % in meno, rispetto al quantitativo di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione, dopo una riduzione del 23 %,

— per quanto concerne la tolleranza di 5 % in più, rispetto al quantitativo di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione, dopo una riduzione dell'11 %.

Articolo 3

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1001/83 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 21.
(6) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione